



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 9 del 05/09/2025

OGGETTO: FIERA DI SETTEMBRE 2025 (05-06-07-08-09 SETTEMBRE) - ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E DI RUMORE

IL SINDACO

VISTA l'imminenza della Tradizionale Fiera di Bagnolo in Piano (dal 05 settembre al 09 settembre 2025), a cura dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Bagnolo in Piano, apprezzata e radicata kermesse di eventi, spettacoli, musica e cultura come da programma allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che gli eventi di cui sopra sono caratterizzati da una ricca e variegata offerta di intrattenimento culturale, con attività di spettacolo e somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con l'obiettivo di rivitalizzare il paese, valorizzando spazi ed attività commerciali locali;

CONSIDERATO altresì che l'edizione di quest'anno prevede nuovamente l'utilizzo del Parco Europa, e Piazza Garibaldi con eventi musicali e gastronomici, previsti per venerdì 05, sabato 06 settembre, domenica 07 settembre e martedì 09 settembre 2025, generalmente caratterizzati, dato il pubblico interessato, da una potenziale maggiore rumorosità nonché da un conseguente prevedibile e significativo consumo di bevande;

CONSIDERATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e di lattine può costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose, stante che gli stessi contenitori se abbandonati al suolo possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

CONSIDERATO che l'uso non autorizzato di materiale pirotecnico o spray urticanti potrebbe costituire pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per la tutela dell'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

VISTI pertanto:

- il D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs.267/2000 (TUEL), come novellato dalla L.48/2017, che prevede che *"Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti..."*;
- l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

PRESO ATTO altresì che né il Comune di Bagnolo in Piano né l'Unione dispongono di un Regolamento per le attività rumorose temporanee in corso di validità e che dunque, al fine di poter autorizzare la manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla DGR 1197/2020;

VISTI:

- la L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);
- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c,4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la DGR 637/2004;
- la DGR 1197/2020;
- la L.689/1981;

STANTE l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

O R D I N A

in materia di sicurezza urbana:

- il divieto ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, circoli e stand gastronomici di vendere/somministrare o cedere a titolo gratuito per asporto ogni genere di bevande in contenitori di vetro o lattine all'interno dell'area spettacolo del Parco Europa e Piazza Garibaldi e nelle immediate vicinanze **nei giorni 05-06-07-08-09 settembre 2025 dalle ore 16,00 e fino al termine della manifestazione;**
- il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare contenitori e bottiglie di vetro nonché lattine all'interno e nelle immediate adiacenze dell'area spettacolo, sita in Parco Europa e Piazza Garibaldi
- il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana;
- il divieto di utilizzare, accendere o far esplodere materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, razzi, bengala, fuochi d'artificio o congegni similari), anche se di libera vendita;
- il divieto di utilizzare strumenti di autodifesa personale atti ad offendere, quali spray urticanti al peperoncino o analoghi dispositivi contenenti sostanze irritanti;

in materia di rumore ed inquinamento acustico:

- che gli eventi si terranno negli spazi della manifestazione siano autorizzati in deroga ai limiti di rumore:
 - **per gli spettacoli previsti sabato 6 settembre 2025, fino alle ore 03:00 di domenica 7 settembre 2025;**
 - **per gli spettacoli previsti domenica 7 settembre 2025, fino alle ore 01:00 di lunedì 8 settembre 2025;**
 - **per gli spettacoli previsti negli altri giorni, fino alle ore 24:00;**
- che tutti gli operatori interessati provvedano affinché durante la manifestazione non venga superato il limite di **85 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;
- che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di **108 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito internet del Comune di Bagnolo in Piano e dell'Unione;
- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale dell'Unione e al Comando Stazione dei Carabinieri di Bagnolo in Piano, affinché applichino la presente Ordinanza effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis, c. 1bis TUEL;
- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 ed il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni sempre decorrente dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Bagnolo in Piano, 05/09/2025

SINDACO

PIETRO CORTENOVA / ArubaPEC S.p.A.